



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Prot. n. AOODRCAuff.Dir 1274/U

Napoli, 20/02/2014

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.31.5.1974, n.420, con particolare riferimento all'art.10 e all'art.11;
Visto il D.P.R.7.3.1985, n.588;
Vista la Legge 5.6.1985, n.251;
Vista la Legge 22.8.1985, n.444;
Vista la Legge 24.12.1986, n.958;
Visto il D.L.2.3.1987, n.57, convertito dalla legge 22.4.1987, n.158;
Vista la Legge 7.8.1990, n.241;
Vista la Legge 18.1.1992, n.16;
Vista la Legge 5.2.1992, n.104;
Visto il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555,556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R.9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;
Vista la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n.403;
Vista la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all'art.4, comma 11;
Visto il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art.4 e all'art.6;
Visto il D.P.R. 11.8.2003, n. 319 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n.19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A. ;
Visto il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n.84 del 23.10.2001, applicativo del predetto regolamento;

- Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
- Visto Il D.M. 28.4.2004 concernente l'organizzazione del MIUR e le linee guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali, emanati in applicazione del DPR 319/2003;
- Visto il D.M. 24.3.2004 , n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
- Visto il D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" aggiornato dal D.Lgs n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005,n.82 recante codice dell'amministrazione digitale".
- Vista l'O.M. del 23 febbraio 2009 n.21, registrata dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, registro.1 , foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D. Lgs 16.4.1994, n. 297 per l'anno scolastico 2008/2009 ;
- Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.-
- Vista la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.7.2008 e in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – allegata al CCNL 29.11.2007 –
- Visto Il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2,3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nella assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;
- Visto Il D.M. 17/12/2009 n. 100 di integrazione del citato D.M.82 /09;
- Visto l'art 7 c.4 ter del DL n.194 del 30 dicembre 2009 convertito con L.26 febbraio 2010 n.25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s 2010-2011
- Vista la nota del 19 febbraio 2010, n.2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;
- Visto il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165,pubblicato sulla G.U.-Serie Generale – n.234 del 6 ottobre 2010,concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies-24 mesi 10-11 dell'art.1 del decreto legge n.134 del 2009,convertito con modificazioni dalla legge n.167 del 2009,in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e dalla legge n.68 del 1999;
- Visto il D.M.68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;

- Visto il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;
- Vista la nota 20 gennaio 2011 n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;
- Visto l'art.9 c.21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n.106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l' a.s. 2011/2012;
- Visto il D.M. 12 ottobre 2011 n.92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011
- Visto il D.M. 10.11.2011 n. 104 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia per il triennio scolastico 2011/14;;
- Vista la nota 1 febbraio 2012, n. 763 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/12;
- Vista la nota prot. 695 del 29.01.2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;
- Considerato che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 16.4.1994, n. 297 per l'anno **2013/2014** allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;
- VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Dir.Gen. Personale Scolastico – prot. n. 565 del 24 gennaio 2014 avente per oggetto: "Indizione, per l'anno scolastico **2013/2014** dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA;

D E C R E T A

Art. 1 Indizione dei Concorsi

per l'anno scolastico **2013/2014** sono indetti i concorsi per titoli, di cui all'art.554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti delle province di AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA – NAPOLI - SALERNO concernenti il profilo professionale dell'area **B - CUOCO** - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 46 del citato C.C.N.L. 2006/2009, le cui procedure saranno curate dal Dirigente dell'Ambito Territoriale. competente per territorio, secondo le disposizioni del presente decreto.

Il presente bando deve essere pubblicato contestualmente il **24/02/2014**, all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di ciascuna provincia e delle istituzioni scolastiche della Regione e restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato al **25/03/2014**

Art.2
Requisiti per l'ammissione al concorso
dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1) ;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), **nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) (1) ;**

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Osta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H) ;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia ;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini

dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a " servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere il seguente titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo cui concorrono, di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 ed in particolare l'art. 4 – modifica della Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA:

C) - Cuoco:

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto di 3^a fascia vigente al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica Italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale

computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12-19 del CCNL).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

- a)** chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b)** chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c)** non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/2. L'aggiornamento è effettuato sulla base dei titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art.4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (All.B/1) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (All. **B/1**) deve essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (All **B/2**) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento (All. **B/1**) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

Art.5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 - e art.18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti

solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l'allegato **F**, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l'allegato **G**, debitamente compilato e datato tramite l'apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L' aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato **G**, debitamente compilato, datato e sottoscritto.

6.4 **Si ribadisce, al riguardo, che tutti gli aspiranti, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia per l'a. s. 2014/15, dovranno, necessariamente, utilizzare la procedura on-line in quanto non sarà più possibile confermare in automatico le sedi espresse dell'anno precedente. Tale operazione si rende necessaria per assicurare a tutti gli aspiranti la possibilità di dichiarare, oltre al telefono mobile anche l'indirizzo e-mail, entrambi prerequisiti essenziali per attivare le convocazioni tramite la piattaforma vivi facile anche per il personale di**

prima fascia, analogamente a quanto già disposto per quello di terza fascia d'istituto.

6.5 L'allegato **F** dovrà essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta mentre per l'allegato **G** è stata realizzata una apposita applicazione web nell'ambito delle istanze on line del MIUR. Di conseguenza dovranno essere inviati:

a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F, H mediante raccomandata A.R ovvero consegnati a mano, all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di interesse entro i termini previsti dal relativo bando;

b) tramite le istanze on line il modello di domanda "allegato G" di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per il suddetto allegato G non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato PDF prodotto dall'applicazione in quanto l'Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell'inoltro.

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea..

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all'Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia, utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente bando (All.B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 L' Ambito Territoriale Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente all' Ambito Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all' Ambito Territoriale Provinciale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV

8.6 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all' Ambito Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.7 L'allegata scheda, liberamente riproducibile (All.B/1 e All.B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.8 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001.

8.9 Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di servizio di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere **necessariamente** riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute. Si sottolinea, pertanto, che il modulo predisposto (**All. H**) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2;

8.10 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art.3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.2, comma 1 -lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art.2, comma 1 -lett.c) sono accertate d'ufficio .

Art.9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

9.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.8, comma 3).

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell' Ambito Territoriale competente per territorio quale funzionario delegato dal Direttore Generale Regionale prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art.10

Commissioni giudicatrici

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell'area B.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art.9 del D.P.R.9.5.1994, n.487 così come integrato dal D.P.R.30.10.1996, n.693.

Art.11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (all. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E);

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ambito Territoriale Provinciale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell' Ambito Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo del competente Ambito Territoriale Provinciale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R.27.6.1992, n.352.

Art.12

Ricorsi

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l' inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l' esclusione dal medesimo (precedente art.9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

12.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Dirigente dell' Ambito Territoriale è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L' iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09 .

Art.13

Adempimenti dell' Ambito Territoriale Provinciale

13.1 Il Dirigente dell' Ambito Territoriale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente bando ed in particolare:

a) dà esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell' Ambito Territoriale Provinciale, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;

c) nomina le commissioni giudicatrici per ciascun profilo;

d) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;

e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;

f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata , assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali della Regione;

g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art.14

Norme finali e di rinvio

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R.588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R.420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

Lo status di aiutante cuoco ed il relativo servizio sono equiparati a quello di cuoco ai fini dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.604 del D.Lgs. 297/94).

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Diego Bouchè